

**Collaborazione istituzionale per l'etica pubblica e la digitalizzazione
responsabile: analisi giuridico-amministrativa della Convenzione tra ANAC e
AITRA**

Di

Riccardo Renzi

La presente nota analizza in chiave sistematica e critica il contenuto della Convenzione stipulata il 27 giugno 2025 tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e l'Associazione Italiana Trasparenza e Anticorruzione (AITRA), evidenziandone gli aspetti giuridici, amministrativi e strategici. L'accordo, fondato su presupposti normativi solidi e su un chiaro interesse pubblico, promuove sinergie tra istituzioni per la diffusione della cultura della legalità, l'utilizzo etico dell'intelligenza artificiale, la trasparenza amministrativa e la digitalizzazione integrale delle attività pubbliche. L'analisi si concentra sui profili relativi alla legittimità dell'intesa, al quadro normativo di riferimento, ai contenuti operativi e agli strumenti di governance previsti, anche alla luce delle più recenti linee guida ANAC e del Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. 36/2023). La Convenzione in oggetto rappresenta una **forma avanzata di collaborazione istituzionale** finalizzata a rafforzare, attraverso attività congiunte di formazione, studio e ricerca, l'azione preventiva contro la corruzione, la promozione dell'etica pubblica e l'implementazione di tecnologie innovative nel settore pubblico.

Essa trova fondamento normativo in un **ampio corpus legislativo**:

- **Legge n. 190/2012**, che assegna ad ANAC il ruolo centrale nella prevenzione della corruzione;
- **D.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici)**, che rafforza il ruolo dell'Autorità nella vigilanza sui contratti pubblici;
- **D.lgs. n. 33/2013 e n. 39/2013**, in materia di trasparenza e prevenzione dei conflitti d'interesse;
- **D.lgs. n. 24/2023**, sul whistleblowing;

- **Regolamento ANAC del 16 ottobre 2019 e Vademecum del 10 ottobre 2024** per i rapporti con enti senza scopo di lucro.

Il richiamo a tali fonti e principi nelle premesse della Convenzione assicura **legittimità, trasparenza e coerenza sistemica** all'atto pattizio.

Oggetto e finalità della Convenzione: prevenzione, cultura e innovazione

L'articolo 2 della Convenzione definisce l'oggetto in termini ampi ma mirati: **promuovere iniziative di studio e formazione per rafforzare la cultura della legalità e dell'etica pubblica**, con particolare attenzione alle società partecipate e agli enti pubblici economici, spesso caratterizzati da elevata esposizione al rischio corruttivo. Questa impostazione si collega direttamente alle priorità ANAC, che, nel nuovo contesto digitale e normativo, non limita più il proprio intervento alla vigilanza ex post, ma persegue anche obiettivi **proattivi e formativi**, promuovendo standard condivisi e buone pratiche. AITRA, dal canto suo, si configura come un **interlocutore privilegiato** nella società civile, rappresentando un ambiente dinamico di riflessione e proposta, orientato alla valorizzazione del ruolo dei RPCT e alla promozione dell'etica pubblica come infrastruttura della democrazia amministrativa.

Ambiti di collaborazione: focus tematici innovativi

L'articolo 3 elenca con chiarezza gli **ambiti operativi della collaborazione**, articolati in cinque linee d'azione:

- **a)** Prevenzione della corruzione in ambiti ad alto rischio, anche attraverso seminari, progetti di ricerca e strumenti di analisi settoriale;
- **b)** Sviluppo di **best practices digitali** nel settore pubblico, in coerenza con il principio del "digital first" del d.lgs. 36/2023;
- **c)** Studio delle criticità nella **digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici**, con proposta di misure anticorruzione correlate;
- **d)** Ricerca sull'**uso responsabile dell'IA** in ambito pubblico, con particolare riguardo ai rischi etici e ai profili di trasparenza algoritmica;
- **e)** Formazione specifica per operatori pubblici e RPCT.

Questi temi riflettono una **visione evolutiva della compliance pubblica**, orientata alla gestione anticipata dei rischi e all'innovazione integrata con l'etica.

Governance e attuazione: modelli cooperativi flessibili

L'articolo 4 prevede una **governance bilaterale** mediante Referenti istituzionali – i Presidenti delle due Parti – e l'adozione di **accordi attuativi**, strumenti tecnici di dettaglio che assicurano flessibilità e concretezza nella gestione operativa delle iniziative. Questa struttura rispetta il modello ANAC per le convenzioni con soggetti terzi, che richiede **coerenza procedurale, trasparenza e assenza di oneri economici impropri**, come confermato anche all'art. 6 (assenza di nuovi oneri per la finanza pubblica). Il meccanismo del recesso, previsto all'art. 5, è conforme ai principi di autonomia contrattuale e di buon andamento, assicurando al contempo la tutela dei progetti già in corso.

Tutela dei dati personali e riservatezza: compliance normativa

L'articolo 7 recepisce integralmente i principi del **Regolamento UE 2016/679 (GDPR)** e del Codice Privacy, assicurando un **trattamento lecito, trasparente e proporzionato** dei dati personali trattati nell'ambito delle attività congiunte. Le Parti si impegnano anche al rispetto della **riservatezza** sui contenuti e documenti conosciuti nel corso delle collaborazioni.

In un contesto che punta alla digitalizzazione e all'uso dell'intelligenza artificiale, questa clausola assume un rilievo strategico, in quanto richiama l'esigenza di **garantire la fiducia nel trattamento digitale dei dati pubblici**.

Proprietà intellettuale e uso dei loghi: visibilità condivisa

L'articolo 8 definisce la **titolarità condivisa dei risultati** delle attività svolte, che potranno essere utilizzati da entrambe le Parti per fini istituzionali. Viene previsto l'utilizzo dei loghi in iniziative comuni, ma **espressamente vietato l'uso commerciale o promozionale**, in coerenza con il divieto di lucro diretto o indiretto in rapporti con enti no profit (Vademecum ANAC 2024). Questa clausola garantisce trasparenza nell'uso dell'immagine pubblica e previene eventuali distorsioni nell'associazione dell'identità istituzionale delle Parti a fini impropri.

L'articolo 9, analogo a quello già esaminato in altri protocolli ANAC, stabilisce la competenza esclusiva del **Foro di Roma**, con priorità alla risoluzione amichevole. Il richiamo al **codice civile** come norma residuale rafforza l'impostazione pattizia dell'accordo. L'articolo 10 conferma la validità della sottoscrizione mediante **firma digitale**, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della legge 241/1990 e dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 (CAD), garantendo **piena efficacia legale** alla Convenzione. Il riferimento all'**imposta di registro in caso d'uso** (art. 5, DPR 131/1986) è conforme alla prassi consolidata.

Conclusioni

La Convenzione ANAC–AITRA del 27 giugno 2025 rappresenta un **modello virtuoso di collaborazione istituzionale**, capace di coniugare legalità, innovazione e partecipazione attiva della società civile nella costruzione di un'amministrazione più trasparente, digitale e orientata all'etica pubblica. Essa si inserisce pienamente nel quadro delle strategie anticorruzione di nuova generazione, fondate su: prevenzione sistemica; condivisione di conoscenze e competenze; uso consapevole della tecnologia; centralità della formazione come strumento di cambiamento. Dal punto di vista amministrativo e giuridico, la Convenzione appare **formalmente corretta, coerente con le prerogative istituzionali dell'Autorità e rispettosa delle disposizioni ANAC in materia di rapporti con soggetti esterni.**

25 settembre 2025, per www.italiaius.it